

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SASSO&FORTE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E RICHIAMO ALLE NORME GENERALI

1. La PRO LOCO SASSO&FORTE è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 2 - DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMMA – DURATA

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione PRO LOCO SASSO&FORTE Associazione di Promozione Sociale", in breve anche "PRO LOCO Sasso&Forte A.P.S."
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Roccastrada in via g. GARIBALDI presso centro Civico comunale 58036 Sassofortino (GR), p.iva 01592710535. La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito territoriale delle frazioni di Sassofortino, con decisione del Consiglio Direttivo. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.
5. La durata della Pro Loco è illimitata.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione riunisce tutte le persone fisiche (soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico nel territorio di Sassofortino – Comune di Roccastrada (GR) e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali.
2. L'ASSOCIAZIONE esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di:
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ricomprese nell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
3. L'ASSOCIAZIONE non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, agendo con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
4. L'ASSOCIAZIONE può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative quali l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali, telematici od elettronici e

la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. *Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:*
 - a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti popolari, manifestazioni sportive, fiere eno-gastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc. che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e migliorare la qualità della vita dei suoi residenti;
 - c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio e, più in generale, sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico e del rispetto dell'ambiente naturale e culturale;
 - d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
 - f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 - g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
 - h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero, riattivando un collegamento anche con le persone che sono emigrate);
 - i) Avanzare e sostenere proposte dirette alla realizzazione di opere ed impianti che rivestono interesse turistico, ricreativo, culturale, sportivo e di abbellimento del proprio territorio.
- 2 L'associazione può in ogni caso esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
3. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
5. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici, associazioni e privati.

ART. 5 – ASSOCIATI

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si

impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. Possono sostenere l'associazione tutte le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, che, condividendone le finalità, danno un loro contributo economico, anche in forma di cessione di beni e/o prestazione di servizi.

ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Tutti gli Associati, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
3. Tutti gli associati maggiorenni e minorenni hanno inoltre il diritto di:
 - a ricevere la tessera della pro Loco;
 - a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - a frequentare i locali della Pro Loco;
 - ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dalla Pro Loco.
4. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'associazione.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale ed a seguito del versamento della quota associativa annuale.
2. In caso di ammissione la decisione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non produce interessi attivi.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto dai regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal

Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 – ORGANI DELLA PRO LOCO

1. Sono organi della Pro loco Sticciano:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente ;
 - il Vice Presidente ;
 - il Segretario ed il Tesoriere
 - L'Organo di Controllo;
 - L'Organo di Revisione;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Presidente onorario.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati, ma hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro associati dell'associazione ed in regola con il versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea degli associati.
2. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati al loro rispetto (anche coloro che erano assenti o dissidenti al momento della delibera di assemblea). Ogni Associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
3. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
4. All'Assemblea prendono parte tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altro associato. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra gli associati presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea elegge un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune e/o nei punti esterni di maggiore visibilità delle frazioni di Sticciano e Sticciano Scalo e attraverso pubblicazione su sito internet dell'associazione Pro Loco Sticciano. Salvo quanto stabilito al successivo comma 11, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi non prima di un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul bilancio di esercizio dell'anno precedente, sul bilancio preventivo, sul bilancio sociale, quando previsto, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o degli associati.
7. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata anche a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
9. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

- a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati;
 - per le modifiche del presente Statuto;
 - per lo scioglimento della Pro Loco.
10. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza degli associati, così come previsto dal precedente comma 5..
 11. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
 12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

ART.11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 4 membri fino ad un numero comunque non superiore a 9, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero tra le persone indicate dagli enti associati tra i soli associati.
2. L'Assemblea approva il regolamento elettorale e determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; la stessa assemblea, elegge tra i propri associati i componenti del Consiglio Direttivo con votazione scritta e segreta in ottemperanza del regolamento elettorale.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Associati da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di più del

50% dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
 - delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati.
 - delibera sull'esclusione degli associati,
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
 10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
 11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 – IL PRESIDENTE – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente questi sarà sostituito dal Vice Presidente.
4. In caso di impedimento definitivo o dimissioni il Presidente e/o il Vice Presidente verranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente.
5. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ha la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, è responsabile, unitamente al Segretario, della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
6. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 14 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco Sticciano, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, occupandosi in particolare dei pagamenti, degli incassi, della gestione e del controllo del conto corrente intestato all'Associazione, dell'aggiornamento delle scritture contabile e della predisposizione del rendiconto da sottoporre al

Consiglio Direttivo per le sue decisioni.

5.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora l'associazione superasse i limiti previsti dalla legge, l'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – ORGANO DI REVISIONE

1. Qualora l'associazione superi i limiti previsti dalla legge viene nominato l'Organo di Revisione previsto dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. L'Organo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. Fino a quando l'associazione non superi i limiti previsti dalla legge la revisione dei conti viene svolta da un Collegio di Revisori, composto da tre membri, dei quali uno svolge la funzione di Presidente, con il compito di verificare la correttezza e l'attendibilità delle scritture contabili e del bilancio di esercizio.
3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra gli associati della Pro Loco Sticciano, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati.
3. I Probiviri durano in carica tre anni e decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
4. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio del Comitato Regionale U.N.P.L.I. o al collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Grosseto, ai sensi delle norme dello statuto U.N.P.L.I.

ART. 18 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.
2. Il Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 19 – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:
 - a) su richiesta di almeno la metà più uno degli associati membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta di almeno la metà più uno degli associati;

- c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
- d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
- e) negli altri casi previsti dalla Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I.;
- 2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve, entro sei mesi, indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ART. 20 – ADESIONE ALL'U.N.P.L.I.

1. La Associazione aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) attraverso il "Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana – Unpli Toscana" nonché al Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Grosseto nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I..

ART. 21 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sagre gastronomiche e sottoscrizioni;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Associazione e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
4. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla redazione dell'inventario del patrimonio della Pro Loco.

Art. 22 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente del Consiglio Direttivo. A tal fine l'associato dovrà inviare formale richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo il quale comunicherà all'interessato luogo, data e ora in cui potranno essere visionati i libri sociali. Il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno i costi che potranno essere addebitati all'associato per ottenere copia dei libri sociali.

ART. 23 – VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
1. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
2. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 24 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25 – BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Qualora ricorrano i presupposti di legge l'associazione provvede alla redazione del bilancio sociale nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ED OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 – SCIoglimento

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e dalla normativa in materia in vigore.